

(N. 578)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(CORBELLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

NELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1949

Aumento delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea, prevede, all'articolo 36, ammende da lire 25 a lire 300 con un minimo di lire 50 nei casi che interessano la sicurezza o la regolarità dell'esercizio.

È evidente che tali sanzioni pecuniarie non conservano alcuna proporzione con il valore attuale della moneta ed hanno pertanto perduto ogni efficienza nei confronti degli esercenti pubblici autoservizi di linea che si rendono contravventori delle norme vigenti in materia.

La necessità dell'adeguamento delle sanzioni di che trattasi, già di per sè evidente, lo è ancor più se si considera l'opportunità di dare ad esse una maggiore e più accentuata funzione punitiva per troncare definitivamente quelle residuali manifestazioni di irregolarità ed illegalità che vennero generalizzandosi specialmente nel periodo caotico dell'immediato dopoguerra e che purtroppo non si è ancora riusciti ad eliminare completamente anche per la mancanza di sanzioni severe nei confronti dei contravventori.

Analogamente quindi a quanto è stato

fatto per le sanzioni pecuniarie in materia di circolazione stradale, opportunamente aumentate col Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 21 aprile 1947, n. 421, si è predisposto l'unito disegno di legge col quale le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sono aumentate a lire 5000 e a lire 25.000 con un minimo di lire 10.000 per i casi che interessano la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

Il disegno di legge consta di un articolo unico col quale viene abrogato e sostituito l'articolo 36 della legge sopracitata.

Nei confronti del suddetto articolo 36 viene eliminata l'ultima parte del 1° comma e cioè: «senza pregiudizio dell'applicazione di ogni

altra sanzione o penalità che sia prevista anche dal Codice penale o da altre leggi per ogni singola fattispecie». Tale formula, infatti, rappresenta un inutile pleonasma giacchè, se il fatto integra anche un'altra figura di reato, si avrà concorso materiale delle due violazioni in base al principio generale sancito nell'articolo 81, primo comma, del Codice penale, mentre poi se il fatto costituisce anche illecito di natura non penale (amministrativo-finanziario) il problema di un eventuale assorbimento non sorge neanche a causa della diversa natura delle violazioni e quindi non è intuitivamente il caso di sancire espressamente il principio del concorso delle violazioni medesime.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Articolo 36. Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea sono punibili con un'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000.

« Nei casi che interessano la sicurezza e la regolarità dell'esercizio l'ammenda non può essere inferiore a lire 10.000.

« L'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

« Per i servizi abusivi di linea vale quanto è stabilito nelle leggi tributarie e nelle norme in vigore per la tutela delle strade e per la circolazione ».